Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 DEL 08/04/2010



OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA PER ATTIVAZIONE TIROCINI DI FORMAZIONE.

Il giorno 08-04-2010, alle ore 17:00, presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, PASI PIERLUIGI, assistito dal Segretario Comunale SCHIAPACASSA Dott.ssa ANTONIA.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo. Comune:

Presenti

Assenti

PASI PIERLUIGI SERAFINI ANTONIO BIELLI ORIETTA PANARA MASSIMO Radici Umberto TOSCANO FRANCO MARIA ANNA DE PASQUALE

Membri ASSEGNATI 7 PRESENTI 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

Considerato che la normativa vigente in materia di protezione dell'occupazione (L. n. 196 del 24.6.1997 e D.M. n. 142 del 25 marzo 1998) consente alle Università di avviare gli studenti ed i laureati o diplomati universitari presso datori di lavoro pubblici e privati, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Visto che sono già in essere convenzioni per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento di studenti o neolaureati con l'Università di Verona - Facoltà di Scienze della Formazione e con il Politecnico di Milano;

Considerato, altresì, che si è venuti a conoscenza della possibilità di stipulare apposita convenzione con l'Università degli Studi di Milano — Bicocca Milano, al fine accogliere presso la struttura comunale studenti o neolaureati della suddetta Università per lo svolgimento di stages e che la stipulazione di tale convenzione è condizione essenziale al fine di poter attivare la procedura necessaria per l'attivazione dei tirocini;

Vista la bozza di convenzione qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituita da n. 12 articoli;

Ritenuto di approvare la suddetta relazione-proposta;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore, espresso ai sensi dell'art. 49 della D.Lgvo n.267/2000;

DELIBERA

- Di approvare l'allegata convenzione per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento di studenti o neolaureati dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, c. f. n. 12621570154 con sede legale in Milano piazza dell'Ateneo Nuovo,1, costituita da n. 12 articoli;
- 2. di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Rosate a sottoscrivere la convenzione;
- 3. di dare atto che gli stages avranno carattere gratuito per l'Amministrazione Comunale;
- 4. di dare atto, altresì, che il progetto formativo sarà concordato con l'Università degli Studi di Milano Bicocca;
- 5. di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgvo n.267/2000.

CONVENZIONE DI TIROCINIO

tra l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, codice fiscale n. 12621570154, con sede legale in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, rappresentata dal Rettore pro tempore prof. MARCELLO FONTANESI, nato a Roma il 13/8/1939,

Е

la Comune di Rosate, codice fiscale n. 82000610152 e partita IVA n. 03602750154 con sede legale in Rosate, Via V. Veneto, 2, nella persona del Funzionario Area Tecnica Dott. Pietro Codazzi, nato a Rosate il 25/6/1960

PREMESSO

che la normativa vigente, consente alle Università di avviare gli studenti ed i laureati o diplomati universitari presso datori di lavoro pubblici e privati, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti dei corsi di laurea, specialistica e non, da studenti dei corsi post laurea e da laureati – compresi coloro che hanno conseguito un titolo post laurea - da non più di diciotto mesi dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, nel seguito denominata Università, presso Comune di Rosate , nel seguito denominata Società.

Art. 2

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttiva ma dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo o di orientamento sono contenuti in uno specifico Progetto Formativo. Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei responsabili della Società incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto. Qualora una delle due parti del presente contratto fosse destinataria di finanziamenti pubblici e/o privati relativi al progetto di stage, resterà titolare e gestore del finanziamento stesso.

Art 4

L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività della Società ospitante (Convenzione con l'INAIL per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile). Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo o di orientamento di cui al precedente art. 3.

Art. 5

L'Università si impegna altresì a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dalla Società ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

La Società ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- atrasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
- a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

Art 7

L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
- rispettarei regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti nell'azienda;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- redigere una relazione sull'attività svolta.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con l'Impresa ospitante.

Art. 8

Al termine del tirocinio la Società rilascia al tirocinante un'attestazione relativa alla durata e alla natura del tirocinio.

Art. 9

I rapporti che la Società intrattiene con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporto di lavoro subordinato.

Art 10

La realizzazione del tirocinio non comporta per la Società e per l'Università alcun onere finanziario, ne obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 11

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 12

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Letto, approvato, sottoscritto

Milano,

Università degli Studi di Milano – Bicocca Società/Ente

II Rettore	
(Prof. Marcello Fontanesi)	
•	

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 08.04.2010 DELIBERA NR. 46 ART. 49 D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA PER ATTIVAZIONE TIROCINI DI FORMAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DI SETTORE

F.to dr.ssa Antonia Schiapacassa

Visto con parere favorevole. Li 08.04.2010

IL REVISORE DEL CONTO

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO F.to Pasi Pierluigi IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 13/04/2010 al 28/04/2010.

Rosate, 13/04/2010

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate, 24/04/2010

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 13.04.2010

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ົ∦ຄຼha∦sa Fiori